

ORIGINALE



n° 581 REG. SENT. 2008
n° 139 REG. GEN. 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 139/2007 proposto da
Comune di Mandello del Lario, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall' Avv. Graziano Del Molin, elettivamente domiciliato in Milano, Via Leopardi n. 22;

contro

ENI S.p.A., in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e Maurizio Saladino, elettivamente domiciliata in Milano, Via Regina Margherita 43;

Immobiliare Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara De Masis e Marcello Elia, elettivamente domiciliata in Milano, Via Donizetti 30;

per la dichiarazione di nullità e/o annullamento

int

[Handwritten mark]

della convenzione sottoscritta tra le parti in data 11 ottobre 2000, modificativa della precedente convenzione sottoscritta in data 7.4.1999 limitatamente alle clausole nn. 2 e 3 per assoluta indeterminatezza ed impossibilità dell'oggetto nonché per la carenza delle presupposte formalità amministrative (approvazione da parte del competente organo amministrativo) e per la conseguente dichiarazione di illegittimità degli atti amministrativi conseguenti alla convenzione ed in particolare della variante alla concessione edilizia n. 6206 del 26 Ottobre 1999, rilasciata in data 12.10.2000, recante l'individuazione del presunto svincolo.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle società intimate. WA

VISTI gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 27 Febbraio 2008, relatore il Ref. Silvana Bini, l'Avv. Del Molin per l'Amministrazione Comunale ricorrente, l'Avv. Marconi per l'Eni e l'Avv. De Masis per l'Immobiliare Italiana,

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

In data 14.12.1998 la Soc. IP spa, poi confluita in AGIP, a sua volta incorporata nell'ENI S.P.A. dal 20.12.2002, presentava domanda di concessione edilizia per la realizzazione di due stazioni di servizio frontistanti, da realizzare sulle carreggiate est e ovest della Strada Statale n. 36, nel territorio di Mandello del Lario.

Al fine della valutazione del progetto veniva indetta la conferenza di servizi, che si riuniva in data 20.5.1998 e 19.1.99, cui partecipava, tra i vari soggetti, anche l'ANAS, in quanto il progetto prevedeva anche la realizzazione di strade che collegassero la SS 36 alla viabilità comunale.

In quella sede il rappresentante dell'Amministrazione Comunale dichiarava *"la necessità di un collegamento della viabilità comunale per il traffico leggero nella direttrice Colico-Lecco"*. Per quanto di competenza il rappresentante dell'ANAS faceva presente che *"non vi è una grossa contrarietà ad eventuali svincoli e manifestano la loro disponibilità ad esaminare i progetti"*. WA

Veniva quindi sottoscritta una prima convenzione in data 7.4.1999 tra il Comune, l'AGIP e la soc. Immobiliare Italiana, proprietaria delle aree interessate alla costruzione delle stazioni di servizio: in detta convenzione

si prevede che " la Soc. Immobiliare Italiana in qualità di esclusiva proprietaria cede con destinazione a standards l'area della superficie di 1600 mq", precisando poi che "la società AGIP Petroli spa assume l'impegno a realizzare contestualmente all'ultimazione al civile delle due stazioni di servizio, tutte le opere relative alla sistemazione dell'area di standards in conformità all'allegato computo metrico".

La convenzione veniva approvata dalla G.M. con delibera n. 82 del 9.4.99.

Veniva quindi rilasciata la concessione edilizia n. 6206 del 26.10.99, per la realizzazione delle due stazioni di servizio, in cui viene richiamata la suddetta convenzione e quindi viene autorizzata la realizzazione delle opere a standard. *int*

Con nota del 11.1.2000 l'ANAS dettava i criteri per la costruzione degli accessi alle stazioni di servizio.

A fronte della istanza di variante alla concessione edilizia, presentata in data 30.6.2000 dalla Società AGIP, le parti convenivano di modificare la convenzione del 99.

Veniva così sottoscritta una nuova convenzione, in data 11.10.00, con l'inserimento di due clausole nn. 2 e 3,

modificative delle pregresse statuizioni, del seguente contenuto:

"2) a modifica di quanto previsto nell'art 2 della convenzione del 7.4.1999 di cui in premessa, la società Immobiliare Italiana cede al Comune di Mandello del Lario con destinazione a standard per la realizzazione dello svincolo di cui infra, l'area della superficie di circa mq 2212, (omissis) , che garantisce libera da vincoli, servitù pregiudizievoli e da vincoli di affitto.

3) La società AGIP Petroli si impegna a realizzare, a propria cura e spese, contestualmente alla realizzazione delle stazioni di servizio, tutte le opere relative allo svincolo adibito al solo traffico leggero che consenta l'uscita a Mandello del Lario per chi proviene da Colico e l'entrata a Mandello per chi è diretto a Colico e tra due aree di servizio per i soli automezzi di soccorso, il tutto come meglio precisato nell'allegato progetto, costituito da n. 1 planimetria su scala 1:500 sulla quale è evidenziato in giallo il tracciato da realizzare e n. 10 sezioni trasversali rappresentanti le caratteristiche costruttive della nuova viabilità e nel computo metrico estimativo (all. B). Le opere descritte nel computo metrico potranno subire

modifiche a causa di scelte progettuali senza pregiudicare la funzionalità e la sicurezza delle opere stesse previa autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale. Tali opere sostituiscono quelle previste a carico AGIP Petroli nell'art 2 della Convenzione, di cui alla premessa, del 7.4.99." E' poi specificato nella stessa clausola che " resta convenuto tra le parti, che essendo le opere relative allo svincolo strettamente connesse e facenti parte di un unico appalto da parte di AGIP, nel caso in cui il Comune di Mandello non ottenga la disponibilità delle aree non di proprietà di Immobiliare Italiana comprese nel progetto di cui sopra in tempo utile per ultimare i lavori nei termini previsti dall'appalto stesso, AGIP Petroli sarà obbligata, nei confronti del Comune, alla realizzazione delle sole opere realizzabili sulle aree disponibili". E ancora "sarà cura del Comune di Mandello ottenere presso gli enti competenti, ivi compresa l'ANAS, le necessarie autorizzazioni per l'apertura dello svincolo."

Ai fini del presente giudizio i fatti successivi rilevanti sono i seguenti:

- L'AGIP procedeva alla realizzazione delle stazioni e delle strade di collegamento;

- l'Amministrazione sottoscriveva una "promessa di cessione" con i proprietari delle aree interessate alla realizzazione delle opere viarie in data 27.7.2002;
 - la G.C, con delibera n. 249 del 17.12.2002 approvava il progetto preliminare dell'opera pubblica stradale per collegare lo svincolo alla viabilità comunale e il progetto veniva inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2002/2005;
 - con scrittura privata del 8.9.2004 si stabiliva che l'ENI si impegnava a realizzare tutte le opere relative al ripristino della viabilità secondaria;
 - il C.C. con delibera n. 86 del 29.11.2005 eliminava dal Bilancio la spesa per il collegamento della SS 36 alla viabilità;
 - in data 14.3.2005 l'ENI dava comunicazione di fine lavori;
 - in data 14.7.2005 veniva effettuato un sopralluogo e nel relativo verbale si dà atto che "sono assolti tutti gli obblighi di ENI e Immobiliare Italiana nei confronti del Comune";
 - con atto del 7.9.2005 il Comune prendeva in carico le opere realizzate in esecuzione della convenzione del 2000.
- L'Amministrazione Comunale di Mandello ha chiesto con

l'inscritto ricorso la dichiarazione di nullità della convenzione limitatamente alle clausole nn. 2 e 3 per i seguenti motivi:

Impossibilità dell'oggetto della convenzione. Mancata conformità urbanistica dell'opera. Violazione e falsa applicazione dell'art 42 D. L.vo 267/2000. carenza della deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alla acquisizione delle aree.

Sostiene parte ricorrente la nullità della convenzione sotto i seguenti profili:

A) nullità per mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art 1346 c.c.: l'opera che l'AGIP si è impegnata a realizzare non costituisce uno svincolo e quindi l'oggetto sarebbe impossibile, perché:

- l'opera prevista pur definita come svincolo non consente l'innesto sulla viabilità secondaria, richiesta dall'art 3 della Convenzione;

- l'ANAS non ha mai autorizzato l'apertura dello svincolo, come emerge dal parere della conferenza di servizi del 19.1.2000.

Al momento della sottoscrizione le parti erano consapevoli di questa situazione e quindi l'oggetto delle clausole -

realizzazione dello svincolo - appariva già allora impossibile, in quanto l'impegno dell'AGIP non riguardava la realizzazione di uno svincolo, ma due tronconi di viabilità non collegati con la viabilità ordinaria locale e non collegabili tra loro, se non per i soli mezzi di soccorso.

Lo strumento urbanistico non prevedeva e non prevede alcun collegamento tra la nuova viabilità e la restante viabilità, anche quella comunale.

L'inesistenza dell'oggetto della convenzione, sempre secondo la tesi di parte ricorrente, apparirebbe confermata dalla seconda parte dell'art 3, laddove si prevede che l'Agip sarà obbligata, nel caso in cui il Comune di Mandello non ottenga la disponibilità delle aree non di proprietà di Immobiliare Italiana, alla realizzazione delle sole opere realizzabili sulle aree disponibili, e laddove richiedeva che il Comune di Mandello avrebbe dovuto ottenere le necessarie autorizzazioni per l'apertura dello svincolo. int

B) Lo strumento urbanistico non prevede alcuno svincolo e gli organi comunali competenti mai hanno approvato la realizzazione di detta opera.

C) L'Agip ha voluto attivare la procedura dello sportello unico ex art 5 DPR 447/98, ma il procedimento non è stato

perfezionato correttamente, in quanto l'esito della conferenza di servizi non è stata pubblicata per la fase delle osservazioni.

Secondo la prima convenzione le aree da cedere erano a standards, mentre è stata ceduta una strada e quindi un'opera di urbanizzazione primaria: ciò avrebbe dovuto comportare l'adozione di una variante o comunque un provvedimento del C.C.: la convenzione sarebbe nulla per vizio della manifestazione della volontà a contrarre.

Si costituivano in giudizio l'ENI e la Immobiliare Italiana chiedendo il rigetto del ricorso e sollevando le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di interesse.

La Immobiliare Italiana ha altresì chiesto l'integrazione del contraddittorio rispetto agli amministratori che hanno adottato gli atti in esame.

Alla pubblica udienza del 27 Febbraio 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1) Il Comune di Mandello del Lario ha chiesto la dichiarazione di nullità della convenzione sottoscritta con le società convenute e in subordine l'annullamento.

2) Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di

giurisdizione sollevata da entrambe le società resistenti, sull'assunto che la convenzione de qua sarebbe stipulata "fuori dal potere autoritativo esercitato dal Comune in occasione del rilascio della concessione edilizia e dell'approvazione delle convenzioni ad essa accessorie e avrebbe ad oggetto solo un accordo di natura privatistica per la definizione di una obbligazione del privato".

L'eccezione non ha pregio.

Va osservato in punto di fatto che tra le parti è stata sottoscritta una convenzione che, unitamente alla concessione edilizia rilasciata per la realizzazione delle stazioni, regola la edificazione di un impianto di distribuzione di carburante e delle opere connesse. WA

Con la concessione edilizia vengono dettate prescrizioni per la costruzione dell'impianto, mentre la convenzione contiene dettami per la sistemazione delle opere interessanti l'area circostante.

L'Amministrazione si è avvalsa del modulo convenzionale per disciplinare i reciproci obblighi, in funzione del successivo rilascio della concessione e del provvedimento per il funzionamento dell'impianto. Per tale ragione detta convenzione può essere assimilata ad una convenzione di

lottizzazione, cui viene riconosciuta dall'unanime giurisprudenza natura di accordo sostitutivo ex art 11 L. 241/90, il cui comma 5 prevede che le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. anche se afferiscono alla fase esecutiva del rapporto (Cassazione civile , sez. un., 25 maggio 2007, n. 12186; Consiglio di Stato, Sez. IV - 10 dicembre 2007 n. 6344; TAR Lombardia - sez. Bs n. 467/2007).

La Corte di Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, ha altresì ritenuto che "Le convenzioni o gli atti d'obbligo, eventualmente stipulati fra Comune e aspiranti alla concessione edilizia, ove siano imposti come momento necessario del procedimento amministrativo, finalizzato al rilascio di tale provvedimento, in guisa da condizionarne l'adozione e da porsi come elemento sia pure accidentale di esso, non hanno specifica autonomia come fonte negoziale di regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti; con la conseguenza che le controversie a esse relative, risolvendosi in controversie attinenti allo stesso provvedimento concessorio, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale configurata dall'art. 16 l. 10/1977,

ent

senza che rilevi stabilire né se gli obblighi nascenti per il privato dalla convenzione debbano considerarsi un'alternativa al contributo per oneri di urbanizzazione, né se trovi applicazione l'art. 11 l. 241/1990, che riserva alla giurisdizione, del pari esclusiva, del giudice amministrativo le controversie in materie di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi fra la p.a. e il privato, che assolvano la funzione d'individuazione convenzionale del contenuto di un provvedimento da emettersi dalla p.a. a conclusione di un procedimento preordinato all'esercizio di una pubblica funzione amministrativa"

(Cassazione civile , sez. un., 20 aprile 2007 , n. 9360),
confermando quindi che anche quando la controversia involge la fase esecutiva di una convenzione connessa ad un provvedimento edilizio, la giurisdizione del GA può essere affermata anche in base al solo art 16 l. 10/1977.

La stessa decisione del Consiglio di Stato richiamata dalla Soc. Eni a sostegno dell'eccezione non fa che confermare la sussistenza della giurisdizione del G.A. nel caso concreto. I Giudici di Palazzo Spada hanno infatti escluso la giurisdizione amministrativa quando "l'accordo risulti destinato a regolare alcuni aspetti dei rapporti bilaterali

tra il privato e la pubblica amministrazione, dopo che questa abbia formalizzato (ed esaurito) l'esercizio delle sue funzioni pubblicistiche (per mezzo dell'adozione unilaterale di atti formali) e senza che, in quell'occasione, il modulo convenzionale sia stato prefigurato come idoneo ad integrare ex post le disposizioni dettate in via autoritativa."

Nel caso in esame invece l'accordo ineriva strettamente, funzionalmente e direttamente all'esercizio della funzione pubblicistica dell'amministrazione di regolamentazione dell'attività edilizia: infatti la prima convenzione, stipulata in data 7.4.1999 e quindi anteriormente alla concessione edilizia del 26.10.1999, ha definito alcuni aspetti strettamente connessi al rapporto concessorio.

3) Nel merito il ricorso è infondato e pertanto si può prescindere dall'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalle società costituite.

Prima dell'esame dei motivi di nullità, va precisato che le parti hanno stabilito come oggetto della convenzione del 2000 la realizzazione di uno svincolo, intendendo con tale termine la creazione di una strada parallela alla statale che permettesse il collegamento con la strada statale, la

comunicazione per ragioni di servizio tra i due impianti e l'immissione nel sistema viario comunale.

Questo l'oggetto della prestazione prevista nelle clausole nn.2 e 3 di cui il Comune chiede la dichiarazione di nullità, per mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art 1346 c.c.: l'opera che l'AGIP si è impegnata a realizzare non costituirebbe infatti uno svincolo e quindi l'oggetto sarebbe impossibile, perché:

a) l'opera prevista pur definita come svincolo non consente l'innesto sulla viabilità secondaria, richiesta dall'art 3 della Convenzione;

b) l'ANAS non ha mai autorizzato l'apertura dello svincolo, come emerge dal parere della conferenza di servizi del 19.1.2000.

Da questa impostazione discenderebbe che al momento della sottoscrizione, le parti erano consapevoli che l'oggetto delle clausole - e cioè la realizzazione dello svincolo - fosse già allora impossibile, in quanto l'impegno dell'AGIP non riguardava la realizzazione di uno svincolo, ma due tronconi di viabilità non collegati con la viabilità ordinaria locale e non collegabili tra loro, se non per i soli mezzi di soccorso.

La tesi non è condivisibile e il motivo di nullità relativo all'impossibilità dell'oggetto non è fondato.

Come sopra detto l'oggetto del contratto è rappresentato dalla realizzazione di una strada di collegamento, quindi fin dalla sottoscrizione questo non poteva considerarsi un oggetto impossibile, in quanto ben poteva essere realizzato in natura (e così è stato) e non vi erano ostacoli oggettivi alla realizzazione: la realizzazione di strade è infatti una tipica prestazione che viene posta nelle convenzioni di lottizzazione ad opere dei privati.

Ne è riprova la circostanza che l'opera è stata realizzata e il Comune nel verbale di sopralluogo del 14.7.2005 ha accettato tutte le opere previste dalla convenzione, ivi compresa la strada.

Il fatto che lo svincolo, così come realizzato, non consenta l'innesto sulla viabilità secondaria, richiesta dall'art 3 della Convenzione, non comporta la nullità *ab origine* dell'obbligo, ma tutt'al più rileva come un inadempimento agli obblighi previsti in convenzione. Vi è però da osservare che nella convenzione le parti avevano espressamente contemplato l'ipotesi che L'AGIP non riuscisse a realizzare tutte le opere, nel caso in cui il Comune non

avesse ottenuto la disponibilità delle aree non di proprietà di Immobiliare in tempo utile per ultimare i lavori, stabilendo in tal caso che il suo obbligo si sarebbe limitato "alla realizzazione delle sole opere realizzabili sulle aree disponibili".

Pertanto lo stesso Comune aveva previsto la possibilità che le opere stradali fossero realizzate solo parzialmente ad opera dell'AGIP e tale fatto non può costituire una fonte di nullità.

Parimenti non ha pregio il rilievo secondo cui l'ANAS non ha mai autorizzato l'apertura dello svincolo, come emergerebbe dal parere della conferenza di servizi del 19.1.2000.

In detto parere l'ANAS si limita a fare verbalizzare che *"non vi è una grossa contrarietà ad eventuali svincoli e manifestano la loro disponibilità ad esaminare i progetti"*.

Era tra l'altro l'Amministrazione a dover ottenere le relative autorizzazioni dall'ANAS una volta in possesso delle opere.

Tutti gli altri ed ulteriori aspetti in base ai quali viene chiesta la dichiarazione di nullità delle clausole in esame, attengono ad altri profili, eventualmente di inadempimento parziale. E ancora la mancata indicazione dell'opera nella

M

viabilità comunale comporta un vizio del procedimento, che avrebbe potuto rilevare per l'annullamento, ma non incide sull'obbligazione principale costituita dalla realizzazione della strada.

A tale proposito il Collegio osserva, e tale osservazione vale anche per i vizi che verranno esaminati successivamente, che l'eventuale presenza di profili di illegittimità del procedimento in esame, quali l'incompetenza dell'organo che ha approvato la convenzione o la mancata adozione di un atto a conclusione del procedimento di variante, non può comportare la nullità degli atti impugnati, ma determinano, se mai, vizi di legittimità, rispetto ai quali, tra l'altro si imporrebbe un obbligo di sanatoria dell'Amministrazione Comunale, in applicazione del principio di buona amministrazione, essendo dubbia la legittimazione all'impugnazione da parte della stessa Amministrazione rispetto ai suoi atti.

3) Nel motivo di cui al punto B), l'Amministrazione ricorrente sostiene che lo strumento urbanistico non prevede alcun collegamento tra la nuova viabilità e la restante viabilità e gli organi comunali competenti mai hanno approvato la realizzazione di detta opera, neppure ai sensi

dell'art 2 comma 2 della L.R. 23/97 né è mai stato posto il vincolo espropriativo. Ciò costituirebbe una causa di nullità della convenzione perché mancherebbe una precisa manifestazione di volontà dell'Amministrazione alla realizzazione dello svincolo.

La tesi non può essere condivisa. Oggetto della obbligazione dell'AGIP posta nella convenzione è la realizzazione di strade di collegamento in una zona con destinazione F2 (spazi attrezzati per il gioco e lo sport): pur mancando nel piano regolatore generale del comune una espressa statuizione in ordine alla strada, non può riconoscersi incompatibilità fra la destinazione a spazi attrezzati e l'attraversamento stradale della stessa zona, che non modifica e non turba quella destinazione specifica. La aree cedute al comune presentano infatti una estensione notevole e quindi la realizzazione della strada non preclude in modo assoluto il rispetto della destinazione di zona.

Non era pertanto necessaria alcuna variante al PRG, né la imposizione di un vincolo, in quanto la strada, quale opera di urbanizzazione primaria è una infrastruttura potenzialmente compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, che non necessita,

dunque, di una variante di piano costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici.

Quanto alla mancata adozione di un atto da parte del C.C., si deve osservare che l'approvazione di un piano di lottizzazione e della relativa convenzione, nonché dei piani di secondo livello da parte dell'organo consiliare si ritiene necessaria quando detti atti comportano scelte urbanistiche di tipo discrezionale; nel caso di specie la convenzione è connessa al rilascio di concessioni edilizie per la realizzazioni di impianti produttivi e prevede opere funzionali all'impianto, compatibili con la destinazione di zona.

Pertanto i rilievi esaminati escludono l'esistenza di cause di nullità dell'accordo/convenzione sottoscritto dalle parti.

Vanno infatti distinte le conseguenze della violazione delle disposizioni in materia di competenza rispetto a quelle che disciplinano la forma dei provvedimenti e degli atti loro connessi.

L'incompetenza, quale vizio della attribuzione della funzione, comporta l'annullabilità dell'atto, in questo caso

della delibera di approvazione della convenzione, non la sua nullità, che può invece discendere solo dalla mancanza della forma scritta, imposta, sia dall'art 11 L. 241/90 per gli accordi, sia dai principi generali degli atti amministrativi.

4) Alla luce delle osservazioni sopra riportate va respinto il motivo rubricato con la lett. C), in cui il Comune di Mandello sostiene che l'Agip avrebbe voluto attivare la procedura dello sportello unico ex art 5 DPR 447/98: in tal caso la procedura non si sarebbe perfezionata correttamente, in quanto l'esito della conferenza di servizi non è stata pubblicata per la fase delle osservazione. La procedura di variante semplificata, disciplinata dal d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, che può essere seguita anche per la localizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti (T.A.R. Abruzzo Pescara, 04 novembre 2004 , n. 878), presuppone però l'incompatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico, condizione che parte ricorrente non ha dimostrato. Il ricorrente infatti si è limitato ad affermare l'incompatibilità della strada con il PRG, non dell'impianto, e quindi il richiamo al DPR 447/98 risulta inconferente.

Ugualmente irrilevante è la circostanza che la prima convenzione prevedesse che le aree da cedere fossero con destinazione a standard, dal momento che ciò non appare incompatibile con il fatto che in attuazione della seconda convenzione sia stata realizzata e poi ceduta una strada.

Parimenti infondata l'affermazione secondo cui la convenzione sarebbe nulla per vizio della manifestazione della volontà a contrarre, in quanto sottoscritta da un funzionario che si sarebbe sostituito alla volontà dell'organo competente.

Si osserva infatti che dopo l'approvazione da parte della G.M. tutti i provvedimenti volti all'attuazione dell'accordo rientrano nella competenza dirigenziale, poiché tendono ad attuare l'indirizzo amministrativo espresso dall'organo politico con l'accordo stipulato.

5) Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge, a favore, in parti uguali, delle Società resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez.

II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento della spese di giudizio a favore, in parti uguali, della Società *int* resistenti, liquidate in € 4.000/00 (quattromila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio '08, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Mario Arosio

Silvana Bini - Referendario est.

Silvana Bini

Carmine Russo - Referendario



